

# COMUNE DI AMANTEA



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI

Approvato con delibera consiliare n. 71 del 23.12.2010

## **INDICE**

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Competenza
- Art. 4 - Avvio del procedimento
- Art. 5 - Procedimento d'Ufficio
- Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 7 - Perfezionamento della definizione
- Art. 8 - Effetti della definizione
- Art. 9 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 10 - Riduzione delle sanzioni
- Art. 11 - Decorrenza e validità

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI

(Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni )

## **Art. 1 – PRINCIPI GENERALI**

1. Il Comune di Amantea, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, adotta il "Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi locali", sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e s.m.i., con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione degli adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

## **Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'ufficio (in rettifica oppure per omessa dichiarazione) e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'ufficio per aderire all'Accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. Qualora l'ufficio rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

## **Art. 3 – COMPETENZA**

1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile del Servizio dei Tributi, che assolve a tutte le attività necessarie per la gestione e definizione dei tributi locali, a quelle per all'applicazione e per la definizione dell'accertamento con adesione ai tributi locali, nonché quelle per l'applicazione delle sanzioni tributarie non penali ed amministrative, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni

difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi e soggettivi prescritti dalla legge e di quant'altro prevedono in materia.

#### **Art. 4 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'Ufficio comunale competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

#### **Art. 5 – PROCEDIMENTO D'UFFICIO**

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica, invia allo stesso un invito a comparire, da recapitare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'Accertamento con adesione;
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà;
4. La mancata attivazione del procedimenti da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'Avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 6 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato Avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di Accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico;
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione;
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento di tributo;
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente, formula l'invito a comparire;

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'Accertamento con adesione;
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data;
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario preposto all'accertamento.

#### **Art. 7 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. A seguito di contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di Accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio o dal Funzionario Responsabile ;
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### **Art. 8 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di Accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso;
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento dell'intero importo, o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di Accertamento con adesione destinato al contribuente stesso;
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano euro 51.650,00;
4. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario preposto all'accertamento e qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza deve essere accolta. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di cui al comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
5. L'ufficio qualora le somme rateizzate superino l'importo di euro 516,45, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

#### **Art. 9 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è

integrabile o modificabile da parte dell'ufficio;

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima;

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'Avviso di Accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### **Art. 10 – RIDUZIONE DELLE SANZIONI**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dall'art. 5, comma 1 d), del Decreto Legislativo 218/97, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono applicabile l'anzidetta riduzione.

#### **Art. 11 – Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011;

2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

*presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.*

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to (Dr. Giuseppe SABATINO)**

**La Presidente del Consiglio**  
**F.to (D.ssa Monica SABATINO)**

Il sottoscritto **SEGRETARIO GENERALE**

- Visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA CHE**

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio del Comune a partire dal **29.12.2010** con n° **933** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs.18.08.2000, n°267.

Per la pubblicazione all'Albo pretorio  
**F.to Vicente MAURIZIANO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Dr. Giuseppe SABATINO**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **29.12.2010**



**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Giuseppe SABATINO**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi **29.12.2010** al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché:

1 decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, TUEL)

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

**IL SEGRETARIO GENERALE**